



CITTÀ DI TORREMAGGIORE
PROVINCIA DI FOGGIA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Affissa all'Albo Pretorio
il

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
- TARI.**

Nr. Progr. **38**

Data **29/06/2021**

Seduta Nr. **5**

Cod. Ente : 71017

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 29/06/2021 alle ore 17:00.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala del trono del castello ducale, oggi 29/06/2021 alle ore 17:00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
EMILIO DI PUMPO	S	GIANVINCENZO VIRGILIO	S		
ANTONIO QUARANTA	S	FONTINO (DETTO DINO) CELESTE	S		
SALVATORE PRENCIPE	S	ILIO PALMA	S		
MARGHERITA MARINO	S	LEONARDO DE VITA	S		
GIUSEPPE FERRUCCI	S	PASQUALE MONTELEONE	N		
MATTEO DE SIMONE	N	RAFFAELE DE SANTIS	N		
VINCENZA (DETTA CINZIA) RAGONE	N	LORENA SARAGNESE	S		
MASSIMA MANZELLI	S				
ANTONIETTA LECCESE	S				
GIUSEPPINA CARONE	S				
TOTALE Presenti: 13			TOTALE Assenti: 4		

Sono altresì presenti in aula gli assessori: AMETTA ALBERTO, SCHIAVONE LUIGI, COPPOLA ILENIA ROSA, DI CESARE LUCIA.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott. Giuseppe Longo.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, il Sig. GIUSEPPE FERRUCCI assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Artt. 125 e 127 della Legge suddetta, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate, da 24 ore, le proposte relative con i documenti necessari.

OGGETTO:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
- TARI.**

Il Presidente del Consiglio: “Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno, “Approvazione del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti Tari.” Come accennavo in apertura di consiglio, le commissioni consiliari congiunte la prima del bilancio e la quarta dei regolamenti del 23 giugno ultimo scorso alle ore 19 hanno esaminato il testo, il resoconto è attestato nel verbale che è stato prodotto agli atti. Sono intervenuti i revisori che hanno rilasciato il parere favorevole, ed anche questo è contenuto agli atti. Ci sono richieste di intervento su quest’accapo? Possiamo passare quindi alle dichiarazioni di voto su quest’accapo? prego consigliere De Vita voleva fare la dichiarazione di voto?”

il consigliere De Vita: “Per quanto riguarda questo accapo all'ordine del giorno, abbiamo ampiamente discusso in sede di commissione congiunta tra la commissione bilancio e la commissione dove faccio parte, anche con l'apporto dell'esecutivo ma anche con l'apporto costruttivo del presidente abbiamo praticamente esaminato nei minimi particolari il regolamento, per cui da parte nostra, il voto è favorevole.”

il Presidente del Consiglio: “Grazie consigliere De Vita, altre richieste di intervento per dichiarazione di voto? prego consigliere Manzelli.”

il consigliere Manzelli: “Mi associo a quanto ha detto il consigliere De Vita, nonché mi riporto al verbale delle commissioni congiunte, dove abbiamo discusso ed esaminato, ci tengo a precisare che è un regolamento nuovo rispetto a quello già approvato, totalmente nuovo ed abbiamo tutti convenuti che fosse più adeguato, necessitato peraltro dalle novità normative. Quindi anche le lacune che avevamo verificato rispetto al passato regolamento, ritengo che possano essere assorbite dall'adozione del nuovo, pertanto il nostro voto è favorevole.”

il Presidente del Consiglio: “Grazie consigliere Manzelli. Ci sono richieste di dichiarazioni di voto? mi pare di no.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

l’art. 7 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che “*nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio di funzioni*”;

l’art. 52 del D. L.vo 15/12/1997, n. 446 e s. m. e i., disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie e non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti o utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell’attività amministrativa;

l’art. 42, comma 2, lett. f), del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 attribuisce al Consiglio comunale la competenza all’istituzione e ordinamento dei tributi, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

il richiamato art. 52 del D. L.vo n. 4419976, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, prevede che “*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche*

tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a sua volta dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 01 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 01 gennaio dell’anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2, del Decreto n. 446/1997, come interpretato dall’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, successivamente integrato dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

ai fini dell’approvazione dei regolamenti delle entrate dell’anno 2021, l’art. 106 del Decreto-Legge n. 34/2020, come convertito in legge n. 77/2020, ha previsto il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con Decreto del Ministro dell’Interno del 13/01/2021, ai sensi dell’art. 151 del richiamato D. L.vo n. 267/2000 e successivamente al 31 maggio 2021;

la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), all’art. 1, comma 639, istituisce la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, successivamente modificata dalla legge n. 160/2019;

la citata legge n. 160 del 27/12/2019, all’art. 1, comma 738, stabilisce che a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

con D. L.vo n. 116 del 03/09/2020 si è avuto il recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti e sono state apportate modifiche al D. L.vo n.152 del 03/04/2006, cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente (TUA);

con l’entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell’art. 52 del D. L.vo 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art.1, della legge n. 147/2013;

con Decreto-Legge n. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. Decreto Sostegni), limitatamente all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i Comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

con deliberazione consiliare n. 43 del 29/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate modificazioni al Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI);

il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull’economia circolare ha determinato una revisione del D. L.vo n. 152/2006 (TUA) sotto vari profili;

in particolare il richiamato D. L.vo 3 settembre 2020 n. 116 (art. 1, comma 24), attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l’art. 198 del TUA, sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene sulla definizione dei rifiuti di cui all’art. 183 del D. L.vo n. 152/2006 e sulla classificazione dei rifiuti di cui all’art. 184 dello stesso Decreto;

il richiamato D. L.vo n. 116/2020 è entrato in vigore il 26/09/2020;

tuttavia, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del medesimo decreto “al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati

L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021”;

pertanto, è necessario ed indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI in ragione delle modifiche al D. L.vo 3 aprile 2006, n. 152 (TUA), come sopra richiamate;

in considerazione di quanto sopra, si reputa opportuno approvare un nuovo regolamento in materia, al fine di avere un testo omogeneo e coordinato per la disciplina della TARI;

inoltre, per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

a norma dell'art. 13, comma 15-ter dell'art. 13 del Decreto-Legge n. 201 del 2011, come convertito con legge n. 214/2011, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e Finanze, dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov e, per l'effetto, la presente deliberazione dovrà essere inviata telematicamente nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico

VISTO lo schema del *Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti - TARI*, predisposto sulle specifiche caratteristiche e peculiarità dell'Ente, da parte del II^ Settore - Servizio Tributi, composto da n. 36 articoli e ritenuto meritevole di approvazione, con decorrenza dal 01 gennaio 2021;

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito;

VISTO il D. L.vo n. 18/08/2000, n. 267 e s. m. e i.;

VISTO il D. L.vo n. 118/2011 e s. m. e i.;

VISTO il Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il parere rilasciato dall'Organo di revisione dei conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del ripetuto D. L.vo n. 267/2000 acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 28.6.2021 al n. 14129;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. L.vo n. 267/2000;

Consiglieri presenti e votanti 13– Assenti 4 (Ragone, De Simone, De Santis, Monteleone);

Voti Favorevoli 13 (unanimità)

VISTO e proclamato l'esito della votazione resa nelle forme di legge,

DELIBERA

- di approvare, siccome approva per quanto in premessa illustrato e motivato, il **“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI”** costituito da n. 36 articoli e che allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di stabilire che con l'entrata in vigore del regolamento suddetto son abrogati le norme regolamentari in materia, in contrasto con il presente regolamento;
- di stabilire che il Regolamento *de quo*, sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni, a norma dell'art. 124, comma 1, del D. L.vo n. 267/2000 e sarà inserito nel sito istituzionale dell'Ente – Sezione *“Amministrazione Trasparente”* – sotto sezione *“Disposizioni generali”* – *“atti generali”*;

- di dare atto che:

il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1 gennaio dell'anno 2021;

per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

a norma dell'art. 13, comma 15-ter dell'art. 13 del Decreto-Legge. n. 201 del 2011, come convertito con legge n. 214/2011, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e Finanze, dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov e, per l'effetto, la presente deliberazione dovrà essere inviata telematicamente nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico;

il Regolamento *de quo*, sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni, a norma dell'art. 124, comma 1, del D. L.vo n. 267/2000 e sarà inserito nel sito istituzionale dell'Ente – Sezione “*Amministrazione Trasparente*” – sotto sezione “*Disposizioni generali*” – “*atti generali*”;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., con la seguente separata votazione:

Consiglieri presenti e votanti 13– Assenti 4 (Ragone, De Simone, De Santis, Monteleone);

Voti Favorevoli 13 (unanimità).

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 38 DEL 29/06/2021

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
GIUSEPPE FERRUCCI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIUSEPPE LONGO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI TORREMAGGIORE

(PROVINCIA DI Foggia)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. del



COMUNE DI TORREMAGGIORE

(PROVINCIA DI FOGGIA)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

I N D I C E

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE	
Art. 1	<i>Presupposto e oggetto del regolamento</i>
Art. 2	<i>Definizione di rifiuto</i>
Art. 3	<i>Soggetti passivi</i>
Art. 4	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>
Art. 5	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>
Art. 6	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>
Art. 7	<i>Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficiali</i>
Art. 8	<i>Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio</i>
Art. 9	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>
Art. 10	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>
Art. 11	<i>Copertura dei costi del servizio rifiuti</i>
Art. 12	<i>Piano economico finanziario</i>
Art. 13	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>
Art. 14	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>
Art. 15	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>

Comune di Torremaggiore – Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)
 Approvato con deliberazione Consiglio comunale n. del

Art. 16	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	
Art. 17	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	
Art. 18	<i>Obbligazione tributaria</i>	
Art. 19	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	
Art. 20	<i>Zone non servite</i>	
Art. 21	<i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</i>	
Art. 22	<i>Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>	
Art. 23	<i>Cumulo di riduzioni</i>	
Art. 24	<i>Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni</i>	
Art. 25	<i>Tributo provinciale</i>	
Art. 26	<i>Riscossione</i>	
Art. 27	<i>Dichiarazione TARI</i>	
Art. 28	<i>Rimborsi e compensazione</i>	
Art. 29	<i>Funzionario responsabile</i>	
Art. 30	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	
Art. 31	<i>Sanzioni ed interessi</i>	
Art. 32	<i>Importi minimi</i>	
Art. 33	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	
Art. 34	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
Art. 35	<i>Norme finali e di rinvio</i>	
Art. 36	<i>Entrata in vigore</i>	
All. 1	<i>Tabella categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>	



COMUNE DI TORREMAGGIORE
(PROVINCIA DI FOGGIA)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

ART. 1

PRESUPPOSTO E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
5. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) nel Comune di Torremaggiore, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147 e s. m. e i.

ART. 2

DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 3

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle

aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, da un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 4

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili anche solo su tre lati verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 5

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati. Si precisa che in detti immobili non saranno consentiti la residenza o il domicilio.
- locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Per tali locali, non essendo compatibile la dimora, gli occupanti abituali devono indicare il luogo in cui dimorano.
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

- locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o non chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicandole circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 6

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante avviso sul sito istituzionale dell'Ente.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile. La superficie calpestabile è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e quella parte con altezza inferiore a **m. 1,50**; la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.

ART. 7

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva), rifiuti speciali, al cui smaltimento

sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Lavanderia a secco	15
Officine meccaniche per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti, autocarrozzeria, falegnamerie e vetrerie	80
Caseifici, cantine vinicole	80
Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi	20
Officine di carpenterie metalliche	45
Tipografie, stamperie, incisioni, laboratori fotografici e eliografie	15
Elettrauto	20
Ceramiche e smalterie	50
Allestimenti pubblicitari	80
Macellerie	25

3. Al fine del riconoscimento della detassazione, il contribuente **deve** presentare annualmente, entro il **31 gennaio**, dettagliata documentazione giustificativa relativa allo smaltimento dei rifiuti speciali.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente come specificato al comma 1 (o in via esclusiva) rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttive. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
5. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva) rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfetarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione

atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

Nel caso dei magazzini di cui al comma 4, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

6. Il contribuente è tenuto a presentare, inoltre, la predetta documentazione **ogni anno**, entro il termine del **31 gennaio**.

In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente.

ART. 8

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del **31 gennaio** dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del **30 giugno** di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza dall'anno successivo). L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti.

ART.9

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART.10

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti

ART. 11

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 12

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L’ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente.

ART. 13

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell’**allegato 1** al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (**quota fissa**), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione (**quota variabile**).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l’ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
 - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
- c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
- la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - i coefficienti *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART. 14

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

- La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero di occupanti.
- La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

ART.15

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

- Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 183 giorni (es. colf che dimorano presso la famiglia).
- I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:
 - anziano dimorante in casa di riposo;
 - soggetto che svolge attività di studio, al di fuori del Comune o all'estero, o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi.
 - soggetti ospitati in comunità di recupero e istituti penitenziari e in residenze sanitarie assistiteLe fattispecie di cui sopra devono essere documentate al fine di comprovare l'assenza dal nucleo familiare per almeno **6 mesi** nel corso dell'anno di imposizione. La documentazione comprovante la detta assenza deve essere presentata a pena di decadenza entro il **30 giugno** dell'anno successivo a quello per cui si chiede la riduzione.
- Le cantine, le autorimesse o gli altri simili locali di deposito non pertinenti si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. Se condotte da persone giuridiche, i medesimi si considerano utenze non domestiche.
- Per le unità abitative di proprietà, in usufrutto, uso o abitazione di soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
- Per le unità abitative tenute a disposizione da soggetti residenti nel comune, il numero di occupanti è fissato in 2, ad eccezione dei casi in cui il nucleo familiare è composto da una sola persona. In tal caso si considera un solo occupante.
- Per le unità abitative occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove denunce, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal 01/01 dell'anno successivo.

ART. 16

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_c di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_d di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

ART. 17

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione. Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni, In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso, purché di superficie non inferiore a **25 mq.**
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica. In tali casi la superficie minima da destinare ad attività economica non può essere inferiore a **25 mq.**
6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ART.18

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il **30 giugno** dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione e che non siano decorsi i termini per l'emanazione di un accertamento tributario nei confronti del soggetto passivo effettivamente obbligato.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 31.

ART.19

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 %.

ART. 20

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque servite le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità (es.: porta a porta).
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 2.000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione TARI e viene meno a decorrere dal mese successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 21

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni occupate da soggetti che risiedano per più di sei mesi all'anno all'estero o al di fuori del comune di Torremaggiore: riduzione del **25%** nella parte variabile;
2. Nuclei familiari composti da due persone, di cui almeno uno di età superiore ad anni 65, che occupano locali ad uso abitazione di tipo civile (cat. A/2), economico (cat.

- A/3), popolare (cat. A/4), ultrapopolare (cat. A/5), rurale (cat. A/6): riduzione del **25%** nella parte variabile.
3. Immobili ad uso domestico (cat. A ad eccezione di A/10), sprovvisti di utenza elettrica o idrica: riduzione del **100%** sulla quota variabile.
 4. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
 5. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 4, il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione, in lingua italiana o con traduzione giurata, attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.
 6. Le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, previa presentazione di richiesta documentata: riduzione del **100%** sulla quota variabile.

ART.22

RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del **10%** sulla parte variabile, a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 23

CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di una, scelta tra quella allo stesso più favorevole.

ART. 24

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura

integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147. Nei casi residui resta a carico del bilancio dell'ente (fiscaltà generale).

ART.25 **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia/Città metropolitana.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

ART. 26 **RISCOSSIONE**

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, in via ordinaria:
 - mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241;
 - attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82 (Pago Pa)
2. Il Comune, che per la TARI intende adottare il sistema dell'autoliquidazione del tributo, in ossequio al dettato normativo, fra cui c. 688, art. 1, L. 147/2013, al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, ed in ausilio agli stessi, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Qualora il contribuente non riceva l'avviso di pagamento TARI per provvedere in tempo utile al versamento della prima rata, deve contattare senza indugio i Servizi Tributarî dell'Ente per ottenere il detto avviso.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere, ordinariamente e salvo provvedimento dirigenziale disponente un numero diverso di rate, effettuato in **4 rate** aventi cadenza bimestrale, o in unica soluzione entro il **16 giugno**. Ordinariamente la scadenza delle rate è: **31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre**. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49

centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito/accertamento, contenente le somme da versare (imposta dovuta più spese di notifica e senza sanzioni) in unica soluzione entro il termine di **30 giorni**. In mancanza di versamento entro il detto termine, il contribuente dovrà versare anche le sanzioni e gli interessi di mora già indicati e liquidati nel citato atto di sollecito/accertamento. Le sanzioni sono previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147; l'applicazione degli interessi di mora è definita nel regolamento comunale sulle entrate.

ART. 27 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il **30 giugno** dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data della PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del **30 giugno** dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;

- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

- 5. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del **30 giugno** dell'anno successivo il tributo non è dovuto se è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 6. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del **30 giugno** dell'anno successivo se più favorevole.
- 7. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES – eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.

ART. 28

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

- 1. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di **5 anni** dalla data del pagamento. Si procederà al rimborso solo nel caso in cui non sia applicabile la compensazione ai sensi del vigente regolamento generale sulle Entrate.
- 2. Il Comune provvederà al rimborso entro **180 giorni** dalla presentazione della richiesta.
- 3. Non si procederà al rimborso nel caso in cui il soggetto passivo o suo coobbligato sia debitore nei confronti dell'Ente.
- 4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle Entrate.
- 5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 29

FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 30
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni;
 - del personale della Polizia Locale;Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo o da altro soggetto, interno o esterno all'Amministrazione, a ciò delegato.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o PAGOPA.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 31

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 32

IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 33

DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Per dilazioni di pagamento e rateizzazioni si rimanda al Regolamento generale delle Entrate.

ART. 34

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

ART. 35

NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 36

ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2021.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITÀ CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

CTG	DESCRIZIONE CATEGORIA
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI
3	AUTORIMESSE, MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, IMPIANTI SPORTIVI
5	STABILIMENTI BALNEARI
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
7	ALBERGHI CON RISTORANTE
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE
9	CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME, RESIDENCE
10	OSPEDALI
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI
12	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO
13	CARTOLERIE, LIBRERIE, NEGOZI DI BENI DUREVOLI, CALZATURE, FERRAMENTI
14	EDICOLE, FARMACIE, PLURILICENZA, TABACCAI
15	TENDE E TESSUTI, FILATELIA, TAPPETI, CAPPELLI, OMBRELLI, ANTIQUARIATO
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI
17	BARBIERE, ESTETISTA, PARRUCCHIERE
18	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (ELETTRICISTA, FABBRO, FALEGNAME, IDRAULICO)
19	AUTOFFICINA, CARROZZERIA, ELETTRAUTO
20	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
21	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PAB,
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE
24	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA
25	GENERI ALIMENTARI (SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI, FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI)
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI
29	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Il presente Regolamento:

- è stato deliberato dal Consiglio comunale nella seduta del con atto n. ;
- è stato pubblicato all'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal al ;
- è entrato in vigore il .

Comune di Torremaggiore – Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)
Approvato con deliberazione Consiglio comunale n. del

Data


Il Segretario Generale

.....

COMUNE DI TORREMAGGIORE



PROVINCIA DI FOGGIA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 1 71017 FOGGIA
C.F. 84000710719 - P.IVA 00536230717
<http://www.comune.torremaggiore.fg.it>



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PROT. 14128
DEL 28/6/2021

Verbale n. 24 del 25/06/2021

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'anno duemilaventuno, addì venticinque del mese di Giugno, alle ore 13,30, si è riunito, in videoconferenza, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Torremaggiore, nelle persone di:

Dott. Michele RAIMONDO	Presidente
Dott. Carlo GALATI	Componente
Rag. Gianpiero LUPO	Componente

per esprimere il parere su "**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI**", previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), del D. L.vo n. 267/2000.

PREMESSO CHE:

l'art. 52 del D. L.vo 15/12/1997, n. 446 e s. m. e i., disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie e non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti o utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa;

l'art. 42, comma 2, lett. f), del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 attribuisce al Consiglio comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

il richiamato art. 52 del D. L.vo n. 4419976, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, prevede che *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a sua volta dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 01 gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2, del Decreto n. 446/1997, come interpretato dall'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, successivamente integrato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente*



COMUNE DI TORREMAGGIORE

PROVINCIA DI FOGGIA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 1 71017 FOGGIA
C.F. 84000710719 – P.IVA 00536230717
<http://www.comune.torremaggiore.fg.it>



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate dell'anno 2021, l'art. 106 del Decreto-Legge n. 34/2020, come convertito in legge n. 77/2020, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con Decreto del Ministro dell'Interno del 13/01/2021, ai sensi dell'art. 151 del richiamato D. L.vo n. 267/2000 e successivamente al 31 maggio 2021;

la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (*Legge di Stabilità 2014*), all'art. 1, comma 639, istituisce la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, successivamente modificata dalla legge n. 160/2019;

la citata legge n. 160 del 27/12/2019, all'art. 1, comma 738, stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

con D. L.vo n. 116 del 03/09/2020 si è avuto il recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti e sono state apportate modifiche al D. L.vo n.152 del 03/04/2006, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA);

con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D. L.vo 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art.1, della legge n. 147/2013;

con Decreto-Legge n. 41 del 22 marzo 2021 (*c.d. Decreto Sostegni*), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i Comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

con deliberazione consiliare n. 43 del 29/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate modificazioni al Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI);

il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del D. L.vo n. 152/2006 (TUA) sotto vari profili;

in particolare il richiamato D. L.vo 3 settembre 2020 n. 116 (art. 1, comma 24), attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 del TUA, sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene sulla definizione dei rifiuti di cui all'art. 183 del D. L.vo n. 152/2006 e sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 dello stesso Decreto;

il richiamato D. L.vo n. 116/2020 è entrato in vigore il 26/09/2020;

tuttavia, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del medesimo decreto "*al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021*";

pertanto, il Comune di Torremaggiore ha proceduto ad aggiornare il vigente regolamento TARI in ragione delle modifiche al D. L.vo 3 aprile 2006, n. 152 (TUA), come sopra richiamate;

VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto: "*Approvazione regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti - TARI*",

VISTO lo schema del *Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti - TARI*, predisposto sulle specifiche caratteristiche e peculiarità dell'Ente, da parte del II^ Settore - Servizio Tributi, composto da n. 36 articoli;

COMUNE DI TORREMAGGIORE



PROVINCIA DI FOGGIA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 1 71017 FOGGIA
C.F. 84000710719 – P.IVA 00536230717
<http://www.comune.torremaggiore.fg.it>



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

RICHIAMATO l'art. 239 del D. L.vo n. 267/2000 , che al comma 1, lett.b), n. 7, prevede che *l'Organo di Revisione esprima un parere, tra le altre, sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;*

ESAMINATA attentamente la proposta di Regolamento predisposto, che tiene in debita considerazione, nella sostanza, le disposizioni normative vigenti in materia e aderente alle fonti normative istitutive ed alle successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso favorevolmente dal Dirigente del II^ Settore – Servizio Economico-Finanziario, in cui è compreso il Servizio Tributi, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. L.vo n. 267/2000;

ESPRIME

per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 24 giugno 2021, avente ad oggetto: *“Approvazione regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti - TARI”*.

Letto, confermato e sottoscritto

Firmato digitalmente nelle sedi

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Michele RAIMONDO

Presidente

Dott. Carlo GALATI

Componente

Rag. Gianpiero LUPO

Componente